REGOLAMENTO DEL FONDO DI MUTUALITA'.

(Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 7 dicembre 2004)

La somma dovuta per il "Fondo di Mutualità" verrà stabilita di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo di Mutualità è regolato come segue:

1) È produttivo di interessi nella misura del 2,5% annuo al lordo delle ritenute di Legge sulla somma effettivamente versata diminuita di 1/99 per ogni anno di giacenza della somma medesima presso le Casse Sociali. Al fine del computo dell'interesse e dell'1/99, la somma versata durante l'anno solare verrà riportata al 31/12 dell'anno in corso con apposito conguaglio.

2) La restituzione al Socio uscente verrà effettuata dalla Cooperativa entro sei mesi sulla base del debito ancora in essere nei confronti del Socio al 31/12 dell'anno precedente la sua uscita; tale somma verrà conguagliata con i mesi di competenza dell'anno in corso alla data dell'effettivo rilascio sia per quanto concerne gli interessi che per l'1/99. In caso di debiti del Socio, a qualsiasi titolo maturati nei confronti della Cooperativa, il Fondo di Mutualità potrà essere trattenuto fino a concorrenza degli stessi in compensazione.

3) Il diritto alla restituzione in capo al Socio uscente compete al medesimo solo alla data dell'effettivo rilascio, libero da persone e sgombero di cose, nello stato di fatto in cui lo ha ricevuto, salva la normale usura per il tempo dell'utilizzo, cioè alla data dell'effettiva disponibilità da parte della Cooperativa dell'alloggio già in godimento al Socio uscente. Tale restituzione è naturalmente subordinata alla liquidazione di ogni eventuale pendenza in essere fra il Socio e la Cooperativa.